

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
" Gruppo Folkloristico LI MAGNÀ 'D VIÙ' "

Art. 1 Costituzione

Il 20/05/1991 è costituita l'associazione il Gruppo Folkloristico "Li Magnà 'd Viù" con sede legale a Viù, di seguito più brevemente citata come "Li Magnà 'd Viù".

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Viù. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Scopo e finalità

Li Magnà 'd Viù svolge attività culturali, storiche e di utilità sociale, sportive, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita.

Si prefigge lo scopo di promuovere, favorire, rivalutare tutte le tradizioni della Valle di Viù ed in particolare le danze tradizionali, e di farle conoscere in Italia e all'estero.

In particolare intende favorire e migliorare la cultura tradizionale e la conoscenza delle danze folkloristiche tra i giovani e i giovanissimi mediante la creazione di un gruppo folkloristico, promuovendo e favorendo l'educazione dei soci e dei non soci, in particolare minori mediante corsi, seminari, collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Per non dissipare il patrimonio culturale, intende mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti; organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni folkloristiche di qualsiasi genere, raduni, concorsi, premi, mostre, spettacoli, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico.

Art. 3 Attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, Li Magnà 'd Viù svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. In particolare, intende favorire la conoscenza e lo sviluppo dei giovani e giovanissimi, con la collaborazione delle persone della Comunità in cui opera.
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza. Favorisce ogni incontro con associazioni culturali, scuole, enti pubblici e privati in italiani e stranieri;

Li Magnà 'd Viù non persegue scopi politici e confessionali, non ha scopo di lucro, quindi non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza

di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Li Magnà 'd Viù può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato ad individuare le attività è l'Assemblea.

Li Magnà 'd Viù può organizzare:

- la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del D.lgs.117/2017e successive modificazioni;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 Durata

La durata del sodalizio è indeterminata, avrà fine solo con il venir meno della pluralità di aderenti o l'impossibilità di continuare le attività sociali.

Art. 5 Adesione e qualifica di Associati

L'Associazione Gruppo folkloristico Li Magnà 'd Viù è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente Statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato o, se minore, dell'esercente la responsabilità genitoriale ed è annotata nel libro dei Soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro 30 giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

La perdita della qualifica di socio avviene per recesso o esclusione per morosità, per mancato rispetto delle norme associative o a seguito di un comportamento che cagioni danno morale, materiale o all'immagine associativa o costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Nel rispetto delle normative, possono aderire al Li Magnà d' Viù gli Enti del Terzo settore con o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa previo consenso dell'Assemblea e con le modalità dalla stessa indicate e con le stesse modalità Li Magnà d' Viù può aderire ad altri Enti.

Gli associati non hanno diritto a una parte del patrimonio sociale e/o alla liquidazione di una quota in nessun caso, neanche in forme indirette.

Art. 6 Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a L'assemblea dei soci, alla quale partecipano i soci maggiorenni e, per i soci minorenni, gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Il diritto di voto spetta ai soci maggiorenni e a un solo genitore/tutore anche in caso di più figli facenti parte de Li Magnà d' Viù.

Ogni votante non potrà valere, anche tramite le deleghe più di due voti.

- b Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti maggiorenni compreso tra 3 e 5; ma dovrà essere di 5 se i soci sono in numero superiore a 50.

Art. 7 L'Assemblea dei soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

La convocazione, con libertà di mezzi, deve riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e deve essere resa nota con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono egualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i Soci.

L'assemblea può svolgersi di presenza, o a distanza o con metodo misto, ma dovrà essere chiaramente precisato nella convocazione. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno il dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega (Al fine del raggiungimento del quorum, per la validità dell'assemblea, i minori si contano come soci, e sono rappresentati dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da chi ne abbia delega.). Si riunisce una volta all'anno entro la prima quindicina di aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo, della relazione sulle attività e del bilancio preventivo, (1 gennaio – 31 dicembre). Si riunisce per la nomina delle cariche sociali alla scadenza delle stesse e per deliberare su tutti gli argomenti di ordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario e quando venga richiesta da almeno un quinto degli associati. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione e in seconda convocazione se sono presenti la metà più uno il dei soci. Delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione di legge.

Ciascun associato o esercente la responsabilità genitoriale può farsi rappresentare conferendo allo stesso delega scritta. Nessun partecipante può avere più di 2 deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano. Il Segretario redige il verbale, in caso di assenza viene ne viene nominato uno all'uopo.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

Art. 8 Consiglio Direttivo

I membri del consiglio direttivo sono scelti e nominati dall'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, al suo interno, elegge il Presidente il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri inerenti la gestione de Li Magnà d' Viù.

Il Presidente e il Vicepresidente hanno disgiuntamente la firma sociale e la rappresentanza de Li Magnà d' Viù APS a tutti gli effetti; pertanto sono autorizzati a riscuotere qualsiasi somma sia da pubbliche amministrazioni che da privati a qualunque titolo, anche quando trattasi di debiti afferenti ai contributi sociali, con facoltà di presentare e sottoscrivere domande o altri documenti, rilasciare quietanze e fare qualsiasi operazione necessaria per le riscossioni suddette.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qual volta il Presidente lo reputi necessario o su richiesta di un Consigliere; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio

Art. 9 L'organo di controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del D.lgs 117/17 e successive modificazioni l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



Art. 10 I libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati,
- libro dei volontari,
- libro adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, (qualora nominati poiché obbligatori) tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 10 Volontari e Lavoratori

Tutte le attività sono svolte da Li Magnà d' Viù avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati a titolo dilettantistico e gratuito. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117.

Art. 11 Il patrimonio

Il patrimonio sociale del sodalizio è costituito da:

- a I costumi dei ballerini (esclusi quelli di proprietà personale),
- b il materiale necessario per gli spettacoli,
- c libri, pubblicazioni e documenti,
- d eventuali contributi, economici e/o materiali, che pervengano al medesimo.
- e dall'avanzo di gestione che deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento de Li Magnà d' Viù è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dell'art. 21 del Codice Civile, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro ente del terzo settore previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs.117/2017 e successive modificazioni, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs.117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs.117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Art. 12 Norma conclusiva

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.